

*Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 143 del 21 giugno 1989 - Serie generale*

---

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)*

**GAZZETTA**  **UFFICIALE**  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

---

**PARTE PRIMA**

**Roma - Mercoledì, 21 giugno 1989**

**SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVI**

---

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 79 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85001**

---

**N. 46**

**LEGGE 14 giugno 1989, n. 234.**

**Disposizioni concernenti l'industria naval-  
meccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore  
della ricerca applicata al settore navale.**

**TITOLO IV**  
**ALBI SPECIALI**  
**DELLE IMPRESE NAVALMECCANICHE**

**ART. 19.**

1. Sono istituiti presso il Ministero della marina mercantile:

a) l'Albo speciale delle imprese di costruzione navale;

b) l'Albo speciale delle imprese di riparazione navale;

c) l'Albo speciale delle imprese di demolizione navale.

2. L'iscrizione agli albi speciali di cui al comma 1, riferita al momento della presentazione dell'istanza, è obbligatoria al fine dell'ammissibilità delle provvidenze a sostegno dell'attività navalmeccanica, salvo quanto previsto dall'articolo 8.

3. L'iscrizione può essere altresì consentita per l'esecuzione dei lavori per conto delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici su richiesta al Ministero della marina mercantile da parte delle predette Amministrazioni ed enti.

#### ART. 20.

1. Ai fini dell'iscrizione negli albi speciali di cui all'articolo 19 le imprese interessate devono essere in possesso dei sottoelencati requisiti minimi:

a) idoneità tecnica risultante dalla disponibilità di un responsabile tecnico di cantiere e di un responsabile della sicurezza dell'ambiente e degli impianti del cantiere;

b) almeno cinquanta dipendenti iscritti nel libro matricola, per i cantieri di costruzione;

c) strutture impiantistiche idonee alla costruzione di un volume annuo di almeno 2.000 tonnellate di stazza lorda compensata per i cantieri di costruzione e di almeno 5.000 tonnellate di stazza lorda compensata per i cantieri di demolizione; per i cantieri di riparazione navale stabilimenti con superficie di sedime permanentemente coperta di almeno 500 metri quadri e mezzi di sollevamento idonei a sollevare 8 tonnellate;

d) struttura economico-finanziaria desunta dai bilanci certificati da società di revisione autorizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, o dalle risultanze contabili per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio.

2. Al fine di consentire il controllo della evoluzione della capacità produttiva del settore, nell'ambito degli albi speciali delle imprese di costruzione e riparazione navale sono individuate le categorie dei cantieri sulla base di criteri quantitativi e dimensionali riferiti ai requisiti di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro della marina mercantile, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato di cui all'articolo 23, sono stabilite le norme di organizzazione e funzionamento degli albi, i criteri quantitativi e dimensionali di cui al presente articolo, nonché, per ciascuna impresa di costruzione, tenendo conto anche della produzione del periodo 1981-1988, il volume massimo, in tonnellate di stazza lorda compensata, della produzione annua assistibile e la dimensione massima, in termini di tonnellate di stazza lorda, dell'unità assistibile, ferma restando la riserva di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, per i cantieri del Mezzogiorno in proporzione alle loro capacità produttive.

4. Con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro del tesoro è determinato l'ammontare del diritto fisso al cui pagamento è subordinata l'iscrizione agli albi speciali, nonché l'ammontare del diritto annuale.

#### ART. 21

1. Presso il Ministero della marina mercantile è istituito il Comitato per gli albi speciali dei costruttori, dei riparatori e dei demolitori navali, che dà parere sulle domande di ammissione agli albi speciali e sui provvedimenti di sospensione e di cancellazione dagli albi stessi.

2. Il Comitato per gli albi speciali dei costruttori, riparatori e demolitori navali è costituito:

a) da tre dirigenti del Ministero della marina mercantile, di cui uno dell'Ispettorato tecnico del Ministero stesso, designati dal Ministro della marina mercantile;

b) da quattro componenti designati dalle associazioni di categoria più rappresentative;

c) da tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

d) da tre esperti in materia di costruzioni navali e in materia giuridico-amministrativa scelti dal Ministro della marina mercantile.

3. Le designazioni dei componenti il Comitato, di cui alle lettere b) e c) del comma 2 sono comunicate al Ministero della marina mercantile per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro della marina mercantile e dura in carica quattro anni.

5. Le funzioni di segreteria e degli altri servizi inerenti agli albi sono assolve da due funzionari del Ministero della marina mercantile.

6. All'onere di funzionamento del Comitato valutato in lire 50 milioni in ragione d'anno a decorrere dal 1989 si provvede mediante l'utilizzo del gettito dei diritti di cui all'articolo 20.

#### ART. 22.

1. Le imprese iscritte negli albi speciali di cui all'articolo 19 debbono comunicare al Ministero della marina mercantile tutte le variazioni nei loro requisiti, organizzazione e struttura, entro trenta giorni dal loro verificarsi.

2. L'efficacia dell'iscrizione negli albi speciali può essere sospesa quando a carico dell'impresa si verifichi uno dei seguenti casi:

a) siano in corso procedure di fallimento o altro procedimento concorsuale;

b) siano in corso procedimenti penali a carico del titolare o rappresentante legale dell'impresa e/o del responsabile tecnico di cantiere per fatti che per la

loro natura o per la loro gravità facciano venir meno i requisiti richiesti per l'iscrizione agli albi;

c) siano in corso accertamenti per gravi responsabilità concernenti l'esecuzione dei lavori;

d) infrazione, debitamente accertata, e di particolare rilevanza, alle disposizioni in materia di previdenza sociale e di disciplina della tutela del lavoratore;

e) inosservanza di obblighi posti dalle norme di attuazione di cui al comma 4 dell'articolo 20, nonché degli obblighi posti dalle stesse norme in materia di limiti alla capacità produttiva ed al ricorso all'appalto di manodopera.

3. Sono cancellate dall'albo le imprese a carico delle quali si verifichi uno dei seguenti casi:

a) grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori;

b) condanna inflitta al titolare o rappresentante legale dell'impresa e/o al responsabile tecnico di cantiere per reati di natura o di gravità tale da far venir meno i requisiti richiesti per l'iscrizione agli albi;

c) sentenza di fallimento, liquidazione o cessazione di attività;

d) cessione degli impianti e/o dell'intera azienda anche se per tempo limitato;

e) recidiva o maggiore gravità, nei casi di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 2.

4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dal Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato di cui all'articolo 23 e sono preceduti dalla comunicazione al soggetto iscritto dei fatti addebitati, con fissazione di un termine, non inferiore a quindici giorni, per le sue deduzioni.

5. La sospensione dell'efficacia dell'iscrizione di un'impresa negli albi comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi di cui l'impresa sia beneficia-

na. La cancellazione di un'impresa dagli albi comporta la decadenza dai contributi di cui l'impresa sia beneficiaria.